

Allegato n. 1



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



Considerando Noi quanto sia conforme al buon ordine, e alle regole di giustizia che gli affari economici sieno diretti ed amministrati da quelli, che vi hanno il principale interesse; Ci siamo determinati a concedere a tutte le Comunità del Contado Fiorentino la facoltà di governare le loro aziende per mezzo de' loro rispettivi Magistrati e Ministri, senza quella stretta dipendenza che hanno avuta sin' ora dalla Camera delle Comunità in Firenze, confidando che la cognizione più precisa dei loro bisogni, e la libertà che avranno i Comuni di esaminare lo stato delle entrate e delle spese, e la distribuzione delle tasse e gravanze, e dire il loro sentimento animerà il loro zelo e premura in servizio dello medesimo. E a tale effetto abbiamo risoluto di dare il seguente Ordine e Regolamento: Derogando colla pienezza della Nostra Suprema Potestà a tutto ciò che negli Statuti, Riforme, Leggi, Ordini, ed Istruzioni veglianti sopra le dette Comunità del Contado Fiorentino, e loro Po-

poli si trovasse di contrario, e non adattabile alle presenti Nostre disposizioni.

I. Sopprimiamo in primo luogo tutte la Magistrature Comunitative di Gonfaloniere e Rappresentanti o Priori, ed i Consigli generali formati sin' ora a seconda degli ordini e consuetudini locali tanto nei Vicariati, che nelle Potesterie, e Comunità; e Creiamo in ciascuna delle Comunità del Contado Fiorentino una nuova Magistratura composta di un Gonfaloniere e più Rappresentanti tutti con voto uguale, come pure creiamo in ciascuna di esse un Consiglio generale che sarà formato da i Residenti nel Magistrato Comunitativo e da più Deputati dei Popoli componenti la rispettiva Comunità tutti parimente con voto uguale.

II. Alla detta Magistratura intendiamo di conferire tutti i diritti e prerogative dei Residenti, che per qualunque titolo fossero per li Statuti ed Ordini sin qui stati soliti intervenire a costituire la Magistratura delle Comunità del Contado Fiorentino, salvo quanto ci piacerà d'ingiungere al Consiglio generale istituito come sopra.

A

III.

III. I Residenti tanto nel Magistrato quanto nel Consiglio generale di ciascuna di dette Comunità dovranno restare in ufficio una sola intera annata con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto a risiedere nel Magistrato, e con divieto di tre anni per chi avrà risieduto nel Consiglio generale.

IV. Non faranno ammessi a risiedere nei Magistrati e Consigli predetti altro che soggetti che abbiano compiuta l'età di anni trenta: per la qual cosa tutti quelli che a forma dei nuovi ordini saranno per essere rispettivamente ammessi nelle borse delle Comunità, ed in quelle de' Popoli da formarsi, come sarà dichiarato in appresso, dovranno dentro il termine di un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Regolamento far pervenire ed esibire per gli atti dei rispettivi Cancellieri le fedì di battesimo giustificanti la loro età, altrimenti mancando taluno di fare tale giustificazione e venendo estratto ed intimato e poi trovato inabile per l'età dovrà pagare la pena del rifiuto che verrà in seguito ordinata per quelli che rifiutassero essendo capaci di risiedere. Restano però eccettuati i Pupilli dal caso di non avere giustificata l'età, e di restare in conseguenza sottoposti al pagamento come i rifiutanti.

V. Tanto per la formazione del Magistrato Comunitativo, come ancora per quella del Consiglio generale, Vogliamo che si tenga il metodo e forma di semplice tratta, o sia estrazione dalle rispettive borse di quei soggetti, che a forma dei presenti ordini vi dovranno risiedere.

VI. Per la formazione di detto Magistrato, ed estrazione dei soggetti che in esso dovranno risiedere, Ordiniamo che in ciascuna delle istesse Comunità sia formata Comunità per Comunità una borsa la quale contenga in tante polize o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possederanno beni stabili descritti o non descritti ai rispettivi Campioni o Tomi di Decimino delle loro Comunità di qualunque natura sieno i beni, purchè situati e compresi nel rispettivo territorio, e di qualunque stato grado o condizione sieno i possidenti dei medesimi beni o stanziati ed abitanti familiarmente in qualsivoglia parte del territorio o non abitanti e lontani.

VII. Restino però esclusi dall'imborfazione suddetta tutti quelli che non possederanno nella loro rispettiva Comunità almeno tanti beni stabili da contribuire sulla rendita de' medesimi in proporzione di un fiorino di Decima o lira di Decimino, ma non per questo tali possessori saranno liberi dal concorrere e contribuire per la loro tangente alle imposte Comunitative.

VIII. Nelle suddette borse Vogliamo che sieno rispettivamente imborfati con tutti gli altri possessori anche i Luoghi pii o Corpi laicali, le Comunità ed altre aziende Comunitative possidenti beni stabili, anche il Fisco, la Religione di S. Stefano, le Commende, il Nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i patrimoni Ecclesiastici, purchè i loro beni sieno descritti o da descriversi al Decimino colla massa suddetta di lire una almeno.

IX. Incontrandosi tra possessori in qualsivoglia delle dette Comunità persone Ecclesiastiche o beneficiarie o corpi Ecclesiastici o Amministratori de' loro beni non s'imborferà il nome degli Ecclesiastici o loro Amministratori, ma bensì il nome della Chiesa, Benefizio, Convento o Religione che rispettivamente possedesse i beni.

L'istesso si praticherà per tutti i Corpi laici che

si trovassero rispettivamente possidenti nelle istesse surriferite Comunità.

Ma quando si trattasse di beni propri patrimoniali goduti e posseduti da persone Ecclesiastiche, allora sarà imborfato il nome di tali persone.

X. Quei possessori da imborfarsi nel modo predetto, i beni de' quali saranno trovati descritti come goduti in comunione da più persone che ne fossero attuali padroni, Vogliamo che non s'imborfino tutti, ma bensì un solo nome di essi, cioè quello che sia il più vecchio d'età o che agisca in forma di capo di famiglia o società loro. Lasciali però alla facoltà del Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti l'ammettere uno dei Socjo Compadroni in luogo dell'altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti in tale affare interessate.

XI. Per la creazione del Consiglio generale ed estrazione dei soggetti che vi dovranno risiedere unitamente colla Magistratura Comunitativa, Vogliamo che in ciascheduna di dette Comunità si formino tante borse, quanti sono i Popoli, Ville, Comuni, ed Opere costituenti il rispettivo territorio, dei quali reita fissato il numero Comunità per Comunità dai Regolamenti Locali, che saranno pubblicati insieme col presente Motuproprio; e ciascuna di queste borse popolari dovrà chiamarsi e distinguersi col nome del Popolo, Comune ec. a cui apparterrà.

XII. In ciascheduna delle predette borse popolari saranno Popolo per Popolo, o Comune per Comune inclusi in tante cedole o polize distinte i nomi di tutti i Capi di famiglia tanto delle famiglie de' Contadini o Lavoratori di terre, che delle famiglie d'Artigiani, oltre i nomi di tutti i possidenti beni stabili, nessuno eccettuato; di maniera tale che ciascuno di tali Popoli o Comuni avrà la sua borsa distinta che comprender deve tutti i Capi di famiglia abitanti e componenti il suo Popolo, e tutti i nomi de' possessori di beni stabili situati nel medesimo, ancorchè affenti e non familiarmente abitanti.

XIII. Il numero dei soggetti che dovranno essere estratti annualmente dalle predette borse Comunitative per costituire la Magistratura, come pure il numero dei soggetti da estrarsi ogni anno per comporre il Consiglio generale viene determinato nei Regolamenti Locali sopraccennati.

XIV. Tanto la borsa stabilita come sopra in ogni Comunità per la formazione del Magistrato Comunitativo, come pure le borse popolari, e la borsa dei Revisori, della quale si parlerà in appresso, dovranno conservarsi in quel luogo che Tarà fissato Comunità per Comunità da' Regolamenti Locali, e dovranno tenersi custodite e serrate a due chiavi, una delle quali starà presso il rispettivo Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il rispettivo Cancelliere Comunitativo.

XV. Le tratte o estrazioni Vogliamo che sieno fatte avanti il Magistrato Comunitativo sempre tanto anticipatamente quanto sarà trovato conveniente all'opportunità delle circostanze, e specialmente all'oggetto di poter intimare in tempo le persone estratte, e fare altri simili atti necessari.

XVI. Le suddette tratte fatte come sopra tanto per il Magistrato che per il Consiglio generale non avranno bisogno per esser valide dell'approvazione del Tribunale della Camera delle Comunità né del Sopraprefetto e Soprintendente di esse surrogati al soprappreso Magistrato de' Nove, né di qualunque altro Tribunale o Magistrato; e ciò in aumento e conferma di quanto abbiamo disposto colla Legge del dì 2. Mag-
gio

gio 1772. ma Vogliamo che sieno autenticate col Decreto o Deliberazione del rispettivo Magistrato Comunitativo avanti del quale dovranno farsi tanto le imborfazioni che le estrazioni, e tutti gli atti necessarj per le medesime.

XVII. Estratti che faranno legittimamente i suddetti Residenti nella Magistratura del Gonfaloniere e Rappresentanti al tempo che secondo gli ordini caderanno tali estrazioni dovrà il rispettivo Cancelliere Comunitativo volta per volta mandarne la notizia al Sopraffindaco co' nomi de' rispettivi soggetti.

XVIII. Chiunque sarà estratto come sopra Gonfaloniere o Rappresentante per risedere nella Magistratura Comunitativa, oppure Deputato di popolo per risedere nel Consiglio generale, nel caso che non accetti l' Ufizio dovrà pagare a titolo di rifiuto lire cento, da andare a beneficio della sua rispettiva Comunità. E qualora tanti degl' imborfati ed estratti capaci di risedere nella Magistratura Comunitativa avessero rifiutato legittimamente a forma de' presenti ordini di modo che non rimanesse il numero sufficiente a formare la Magistratura, si dovrà tornare ad imborfarli tutti e farne nuova tratta; ed agli estratti far nuove intimazioni, quali non accettando pagheranno nuovamente i rifiuti colla regola e forma prescritta di sopra, e così dovrà sempre continuarsi a rinnovare le tratte fino a tanto che si trovi chi accetti gli Ufizi suddetti: dovendosi frattanto in simili casi continuare la residenza del vecchio Magistrato, acciò la Comunità non rimanga senza servizio.

L' istessa regola si osservi anche rispetto al Consiglio generale.

XIX. E quando venga estratto il nome di qualche Chiesa o Benefizio, oppure il nome di qualche Ecclesiastico possidente in proprio sia per il Magistrato, sia per il Consiglio Generale, sarà in libertà del Rettore della Chiesa, o Benefizio, come pure dell' Ecclesiastico possidente di risedere in persona nel Magistrato o rispettivamente nel Consiglio generale. Venendo poi estratto il nome di qualche Convento o Religione, dello Scrittoio delle Possessioni, del Fisco, della Religione di S. Stefano, di Spedali, o di qualunque altro Corpo Laico o Ecclesiastico, dovrà il Convento o la Religione, come pure qualunque altro Corpo Laico o Ecclesiastico surrogare a suo piacere, e nominare una persona della rispettiva Comunità a risedere per esso e rappresentarlo; ma di quelle però che sieno capaci a forma del presente Regolamento di risedere nel posto al quale venissero nominate, e che non sieno allora Residenti, affinché una medesima persona non abbia mai più d' una voce nei partiti.

Un istesso obbligo di surrogare Residente a termini di quanto sopra viene imposto anche alle donne, che non sono per loro stesse capaci di risedere.

XX. Tanto il Gonfaloniere che gli altri Rappresentanti devono intervenire a tutte le adunanze sia ordinarie che straordinarie del Magistrato, e del Consiglio generale, e i Deputati de' popoli a quelle del predetto Consiglio generale, altrimenti mancando alcuni di essi senza legittima causa da riconoscersi dall' istesso Magistrato, e rispettivamente dal Consiglio generale, sia tenuto per ciascuna volta a pagare alla Cassa della rispettiva Comunità lire due a titolo di appuntatura.

XXI. E quando non intervenissero in sufficiente numero i Residenti, e che perciò non potesse farsi l' adunanza del Magistrato, o del Consiglio generale, dovrà il Cancelliere far registro di quelli che sono intervenuti, ed incaricarsi subito a tutti gli altri mancanti

come ogni danno e pericolo tanto per interesse, e diritto della Comunità, quanto di qualunque altro, si peserà sopra loro stessi; e tale istruazione dovrà farsi a spese de' mancanti per gli atti del Tribunale locale, fermostante il pagamento dell' appuntatura prescritta di sopra; con obbligo al Cancelliere di tenere di tutto un' esatto registro per suo discarico.

XXII. I Cancellieri Comunitativi dovranno intervenire anche in futuro a tutti i Consigli, partiti, e adunanze delle Comunità addette alla loro rispettiva Cancelleria a forma degli ordini ed istruzioni veglianti; per la qual cosa converrà regolare le adunanze ordinarie in modo che con quelle di una Comunità non s' impediscano quelle delle altre; e ciò rimettiamo a quanto stabiliranno i rispettivi Magistrati delle Comunità interessate in questo affare del loro servizio.

XXIII. Le persone attualmente impiegate al governo e servizio delle Comunità dei Luoghi pii laicali, patrimonj, o aziende comunitative in qualunque forma elette dovranno continuare il loro impiego per tutto il tempo prescritto e determinato nelle rispettive elezioni o conferme, e di poi si farà luogo alla libera estrazione o rispettiva elezione come per i presenti ordini viene disposto: eccettuato però il Gonfaloniere, e Rappresentanti che costituir devono il Magistrato Comunitativo, e i Deputati de' popoli destinati a formare insieme col Magistrato suddetto il Consiglio generale, i quali dovranno cominciare il loro Ufizio il dì primo Settembre 1774., e perciò a tutto Agosto 1774. dovrà averfi per finito l' Ufizio dei vecchi Gonfalonieri e Rappresentanti, ed altri che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura Comunitativa.

XXIV. Intendiamo che ciascun Magistrato composto del Gonfaloniere e Rappresentanti debba governare ed amministrare tutti gli affari ed interessi riguardanti la sua rispettiva Comunità, volendo specialmente che le di lui deliberazioni, partiti e stanziamenti debbano in avvenire avere piena esecuzione ed effetto senza necessità di veruna successiva approvazione, salvo che nei casi e nel modo infra scritto.

XXV. Il corpo della Comunità sarà sempre legittimamente rappresentato a tutti gli effetti dal Magistrato composto del Gonfaloniere e dei Rappresentanti in sufficiente numero adunati, cioè per i due terzi almeno; salvo le materie, e casi in cui venisse particolarmente prescritta l' adunanza del Consiglio generale, ma anche in tale adunanza si abbia per sufficiente il numero dei Votanti solamente quando si trovi uguale o superiore ai due terzi del total numero dei Residenti nel Consiglio generale.

XXVI. Tanto le risoluzioni o sieno partiti del Magistrato, quanto quelli del Consiglio generale, si abbiano per vinti; quando il numero dei voti favorevoli arrivi o superi i due terzi di tutto il numero dei Votanti, dovendosi conservare il metodo di rendere il voto in dette Magistrature e Consigli generali, come viene prescritto dagli Statuti e Ordini veglianti.

XXVII. In questa maniera e colle infra scritte limitazioni e condizioni confermiamo ed in quanto occorre concediamo a tutte le trentanove Comunità contemplate nel presente Regolamento generale, per loro e per i loro rispettivi popoli, ed a tutti i luoghi e patrimonj pii laicali compresi nelle medesime la piena e libera amministrazione delle loro rispettive Entrate e Uscite, e confidando nello zelo, capacità, ed attenzione dei Comunitati raccomandiamo ad essi l' interesse generale delle loro rispettive Comunità, e rimettiamo

mo al loro prudente arbitrio il riformare e recutare le spese superflue o eccessive che sembreranno degne di riforma, dovendo servire per eseguirle validamente i partiti fatti legittimamente dalle Magistrature o dagli altri corpi ai quali appartenga la qualità della spesa di cui si tratterà; e l'istesso si debba intendere di ogni riforma o regolamento per migliorare ed accrescere l'entrate e rendite dei patrimoni comunitativi, salvi sempre gli obblighi di cui fossero gravati i rispettivi patrimoni.

XXVIII. In conseguenza di quanto sopra vengono inoltre liberate tanto le Comunità predette, che i Luoghi pii e patrimoni soprannominati dall'obbligo di domandare l'approvazione per il pagamento dei Salarij dei loro impiegati, ed altre spese di loro rispettivo servizio, e perciò potranno in avvenire essere pagate per mezzo del rispettivo Camarlingo Comunitativo, e degli altri Camarlinghi de' Luoghi pii laicali ed altri patrimoni Comunitativi contemplati nei presenti Ordini alla rispettiva scadenza e colla sola autorità del rispettivo partito legittimamente fatto e rispettivo mandato firmato secondo gli ordini veglianti.

XXIX. E quando si tratterà di determinare con detti partiti spese di titolo nuovo e straordinario, cioè di quelle che non sono fissate nè conosciute per annuali dalla nota posta in piedi del presente Regolamento, dovrà intervenire anco e presedere a tutti il rispettivo Giudicente, ma senza render voto, il quale avrà la facoltà di sospendere il partito, qualora trovasse la spesa di cui si trattasse troppo gravosa o poco utile alla Comunità o Luogo o patrimonio pio o Comunitativo che la dovesse soffrire.

XXX. Perciò sarà speciale incumbenza del Cancelliere Comunitativo di parteciparlo al Giudicente ed invitarlo ad intervenire alle adunanze predette, Volendo Noi che i partiti fatti per simili spese straordinarie senza la di lui presenza sieno nulli e di niun valore.

XXXI. Accaduta una tal sospensione se ne farà registro al libro de' Decreti e partiti, ed il Giudicente istesso dovrà dentro otto giorni darne parte al Sopraffindaco e Soprintendente delle Comunità e rappresentarli le ragioni che averà ayute per interporre la sospensione, mandando copia intera del partito per averne poi la risoluzione per mezzo del Sopraffindaco medesimo, che ce ne farà l'opportuna partecipazione.

XXXII. Non potranno però le Comunità e Luoghi pii sopraddetti obbligare nè alienare, nè consumare i loro fondi e capitali di beni stabili, luoghi di monte, censi, e crediti colle casse pubbliche senza l'espressa Nostra approvazione.

XXXIII. Tutto il debito, o credito che si trovassero avere le medesime sopraddette Comunità e Luoghi pii colla Cassa della Camera delle Comunità in Firenze dovrà liquidarsi Comunità per Comunità, e Luogo pio per Luogo pio all'epoca del dì 31. Agosto 1774. e poi soddisfarsi in quella forma che ci riserviamo di dichiarare dopo che ce ne sarà stato reso conto; bene inteso però che rispetto alle Comunità già liberate dell'antico Vicariato di San Giovanni del Valdarno di sopra debba restar ferma l'Epoca fissata rispettivamente per l'effetto suddetto nei Motuproprij del dì 21. e 28. Dicembre 1772, e de 18. e 25. Gennaio 1773.

XXXIV. Le Comunità predette e Luoghi pii non potranno intraprendere liti, nè incominciare cause come attrici senza l'espressa permissione del Sopraffindaco e Soprintendente delle Comunità, da domandarsi ed ottenersi nei modi soliti e prescritti dagli ordini veglianti, senza che per questo s'intenda tolti

alle Comunità la facoltà di procedere per le vie di ragione all'esazione dei loro crediti già formati e consolidati, o che in avvenire fossero creati.

XXXV. Vogliamo in oltre che tutti i beni stabili tanto delle prenominate Comunità, quanto dei Luoghi pii laicali e altri patrimoni Comunitativi compresi e addetti alle medesime sieno allivellati o venduti come sarà creduto espediente da chi avrà l'Amministrazione dei patrimoni ne quali tali beni si comprendono; e ciò s'intenda di quei beni che attualmente si tengono in amministrazione o si danno in affitto, e per tale allivellazione dovrà osservarsi quanto viene prescritto nell'Istruzione ai Rappresentanti le Comunità e Luoghi pii del Contado Fiorentino che sarà pubblicata contemporaneamente col presente Regolamento; dichiarando espressamente, che tanto del prezzo dei beni che fossero venduti quanto dei laudemj o entrate che si percepiessero dall'allivellazione dovrà farcene pronto reinvestimento in luoghi di monte della Città di Firenze e non altrimenti nè in altro modo sebbene fosse creduto ugualmente cauto e sicuro.

XXXVI. Proibiamo il promiscuare l'interesse dei patrimoni delle Comunità con quelli di qualunque altro patrimonio e Luogo pio, o Azienda di qualunque sorte distinta da quella delle Comunità predette, benchè avessero il carattere di Comunitativi o fossero dipendenti dall'Amministrazione e governo delle medesime Comunità.

XXXVII. Dal dì primo Settembre 1774. non sarà fatta sopra le Comunità contemplare nel presente Regolamento, loro Territorj e popoli addetti alle medesime nè dalla Camera delle Comunità di Firenze nè dai Vicariati del Contado Fiorentino nè per qualunque altro mezzo alcuna sorte d'imposizione annuale con titolo di chiesto di spese universali o con qualunque altro titolo ordinario o annuale, ma solo quando le urgenze straordinarie dello Srato lo richiedessero (che Dio non voglia), sarà destinata con precedente pubblicazione generale o particolare la tassa o imposizione che cader dovesse nei Territorj predetti e loro abitanti.

XXXVIII. In conseguenza della liberazione dalle suddette imposte annuali dovrà ciascuna di dette Comunità pagare alla Cassa della Camera delle Comunità ec. in Firenze a titolo di Redenzione una tassa annua in quella somma che viene rispettivamente determinata dai Regolamenti locali ne quali faranno anche dichiarati i titoli delle partite rispettivamente componenti la tassa predetta.

XXXIX. L'istessa tassa di Redenzione dovrà pagarsi alla detta Cassa nella Somma fissata da i Regolamenti locali rispettivamente in tre paghe per ogni annata da stabilirsi secondo che sarà concertato tra le Comunità medesime, e il Sopraffindaco, purchè l'ultima paga si faccia dentro il Mese di Febbraio.

Nel fissare i suddetti termini il Sopraffindaco dovrà avere in veduta le Stagioni, e i tempi dell'Anno che saranno più comodi tanto riguardo alle riscossioni delle entrate Comunitative quanto all'esazione di chi dovrà contribuire alle imposte; e le rimesse e pagamenti della tassa suddetta alla Cassa soprannominata dovranno esser fatte a tutte spese e rischio della rispettiva Comunità, ed in Moneta Toscana.

XL. Dovrà supplirsi alla soddisfazione della tassa predetta di Redenzione ed alle spese locali comunitative prima coll'entrate proprie del patrimonio rispettivo delle Comunità, e poi in caso di mancanza di tali assegnamenti con ricorrere annualmente alle imposizioni per quella Somma che occorrerà a compire

pire i pagamenti dell'annata; restando assolutamente proibito di passare da un'annata nell'altra con residuo di debito sull'annata precedente; e perciò viene permesso che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'imposta sia questa prudentemente misurata con mira di qualche discreto avanzo sull'importare del supplemento piuttosto che con diminuzione, giacchè non è praticabile una precisione sicura che corrisponda all'effettiva esazione.

XLII. Per l'esazione delle tasse e paghe delle imposizioni suddette viene confermato alle stesse Comunità il privilegio e prelazione del Fisco e braccio Regio da doverli loro osservare ed ammettere in tutti i Tribunali.

XLIII. Le imposte suddette Comunitative dovranno da qui avanti (derogando Noi colla pienezza della Nostra suprema potestà ad ogni e qualunque Legge, uso, e privilegio in contrario) posarsi con titolo di dazio in parte sopra i Contadini o Colonj, e sopra gli Artigiani o Testanti, ed in parte sopra i Possessori de' beni stabili compresi rispettivamente ne' Territorj delle sopraddette Comunità col seguente metodo.

Sopra i Contadini e Artigiani dovrà distribuirsi ogni anno per il titolo del Dazio predetto una somma fissa che resta dichiarata Comunità per Comunità nei Regolamenti locali; la qual somma da repartirsi sopra la classe de' Contadini ed Artigiani deve restar sempre ferma, ed immutabile, qualunque variazione ed accidenti sieno per soffrire le uscite delle Comunità predette; ed ogni rimanente somma sino a costituire la piena occorrenza di tutte le spese annue ed annui aggravj delle Comunità, si deve posare sopra tutti i Possidenti beni stabili descritti o non descritti ai Campioni o Tomi di Decimino e situati rispettivamente nel Territorio delle Comunità nessuno escluso nè eccettuato.

Per il quale effetto serva d'istruzione a chi per i tempi sarà deputato alle imposizioni come oltre quanto viene generalmente detto di sopra rispetto ai beni non descritti al Decimino resta in facoltà delle Comunità predette di formare nuove descrizioni di beni o fare aggiunte alle presenti in tutti i casi che dal rispettivo Consiglio Generale fosse creduto opportuno l'estendere le imposte per spese Comunitative anche sopra i beni stabili che sino al presente non le hanno sofferte, attesa la forma del Decimino che ha servito d'unica regola alla distribuzione, ed esazione delle imposizioni sopra i Contadini, e per tali nuove descrizioni o aggiunte rispettive e per la tassazione dei beni, che in conseguenza ne dovesse risultare, sia lecito alle predette Comunità, ed a chi legittimamente agirà per esse in questa parte, il prevalersi tanto delle notizie e fondamenti delle addecimazioni de' beni, quanto d'ogni altro mezzo lecito e legale per formare una giusta tassazione a' termini dei presenti regolamenti.

Le Poste tanto sopra i Contadini quanto sopra i Possessori si potranno regolare podere per podere, e Popolo per Popolo sulle rispettive masse dei Popoli, e dei beni stabili descritti o non descritti come sopra ai Tomi del Decimino, in maniera che sull'istessa massa potrà determinarsi in ogni podere, o appezzamento la rata della contribuzione fissa spettante al contadino, e la rata variabile di quella spettante al padrone.

Gli Artigiani poi o testanti che devono concorrere insieme co' Contadini a formare la stabile suddetta contribuzione saranno imposti sulla proporzione di una o più lire secondo il solito, ed a forma

dell'istruzione generale ai Cancellieri Comunitativi, e dichiariamo (derogando in questa parte alle Istruzioni medesime) che in avvenire potrà essere imposto anche a meno di una lira per testa sulle persone non capaci di contribuire a ragione di lira intera, venendo in tal guisa ad essere la contribuzione del dazio più estesa e per conseguenza meno gravosa alla classe dei Contadini alla quale si deve ogni riguardo come a quella che ha la maggior influenza nella pubblica felicità.

XLIII. Se mai alcuno dei suddetti Popoli possedesse entrate o rendite propriamente addette e destinate a suo proprio e particolar beneficio, ordiniamo che queste sieno computate prima a beneficio e in sgravio della rata Colonica di dazio repartibile per la sua tangente sul popolo medesimo, ed ogni rimanente di dette entrate, che ne potesse annualmente risultare, vada a beneficio pubblico di quella Comunità, cui appartenesse il popolo istesso, e formi un'assegnamento alla medesima.

XLIV. Tutte le spese poi locali dei popoli si debbono da qui avanti pagare annualmente con gli assegnamenti pubblici della rispettiva Comunità, ed entrare in conseguenza colla tassa di Redenzione, e colle altre spese ordinarie e straordinarie a formare il completo delle uscite annuali senza distinzioni alcuna nè di Potestaria nè di popolo nè di comunello o di altra subalterna divisione dal corpo totale della Comunità.

XLV. E siccome in conseguenza de' nuovi ordini diminuiranno i Libri da rivedersi da i Ragionieri della Camera in Firenze per le Comunità sopraddette, perciò soppressi riguardo all'amministrazione tutti titoli diversi di Vicariato, Potestaria, Comuni, Terzi, Stanze, Ville, Popoli ec. viene moderata la tassa di revisione per i Ragionieri predetti e ridotta in quella somma fissa che resta stabilita Comunità per Comunità nei rispettivi loro regolamenti particolari o locali.

XLVI. E dovendosi continuare sino a nuov'ordine a farsi le revisioni in Firenze, ciascuna delle Comunità predette e ciascuno dei loro Camarlinghi o Depositarij dovrà per conseguenza trasmettere alla fine d'ogni annata all'Uffizio della Camera predetta i libri di loro amministrazione, e i documenti nelle forme solite, e previe le consuete revisioni e saldi locali prescritti dagli ordini.

XLVII. I Luoghi più laicali compresi in dette Comunità, e già sino ad ora sottoposti alla revisione della Camera delle Comunità ec. in Firenze dovranno per ora e sino a nuov'ordine continuare in tale sottoposizione al solo effetto della revisione nella medesima forma e previe le solite revisioni e saldi locali e ferme stanti le solite rispettive tasse di revisione.

XLVIII. E vogliamo che tutte le suddette revisioni si continuino a fare annualmente non solo per rilevare il rendimento dei conti dei Camarlinghi ed Amministratori, ma anche colla mira speciale di verificare l'osservanza dei presenti ordini in tutta la loro estensione.

XLIX. Vengono esentate e liberate le predette Comunità e i loro popoli e Luoghi più laicali, ed ogni altra azienda o dipendenza comunitativa dal concorrere al pagamento delle lettere, decreti, ed atti che per conto e servizio loro occorreranno farsi tanto dai Ministri della Cancelleria della Camera delle Comunità in Firenze, che da i Ministri d'Uffizio della medesima Camera, nuno eccettuato, i quali

dovranno prestare la loro opera *ex officio*, e senza veruno emolumento, ma colla sola ricompensa della loro rispettiva provvisione, la quale dovrà averli per compresa nella tassa di Redenzione.

L. Per dare una maggior sicurezza e soddisfazione a quelli che dovranno contribuire alle suddette imposizioni Comunitarie, ordiniamo che ogni volta che occorrerà devenire a tali imposizioni, dal rispettivo Magistrato dei Rappresentanti si eleggano con legitimo partito due probe e capaci persone tra gli abilitati a risiedere nell'istesso Magistrato incaricandoli di distribuire l'imposta, e di tassare i rispettivi contribuenti in quella somma e con quella proporzione ed in quei termini e tempi che esigeranno i casi; e vogliamo che a i detti Deputati sia prescritto volta per volta dentro quanto tempo debbano avere eseguita la fatta commissione.

LI. L'elezione suddetta dovrà farsi mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Rappresentanti e poi partitarsi ciascun nome dal Magistrato, e tenerli per eletti quelli che saranno passati per i due terzi o più dei voti favorevoli e dovrà rinnovarsi l'estrazione ed il partito sino a tanto che due restino vinti come sopra.

LII. Questi Deputati all'Imposizione dovranno riferire in scritto al loro Magistrato de' Rappresentanti quanto avranno insieme stabilito per l'effetto suddetto nel tempo ad essi assegnato da non potersi prorogare se non per gravi e giusti motivi a dichiarazione e decreto del rispettivo Giudicante, altrimenti sieno ambidue *in solidum* tenuti a pagare alla Cassa della loro rispettiva Comunità lire venti il giorno per ogni giornata che scorrerà oltre il termine suddetto sino al dì in cui presenteranno la detta loro relazione.

LIII. Quelli che saranno eletti al reparto dell'imposizione come sopra non potranno ricusare tale Uffizio e non volendolo accettare per qualunque ragione dovranno pagare alla Cassa della loro Comunità prima di rinunziarlo la somma di lire cento da andare a beneficio e favore di chi sarà eletto in luogo loro, e così di mano in mano sino a tanto che si trovi chi accetti l'Uffizio suddetto, e gli accettanti dovranno godere di tutti i rifiuti antecedenti, e percipere l'importo subito che abbiano adempito l'Uffizio medesimo.

LIV. Fatta l'imposizione e distribuzione dai due Deputati come sopra dovrà il Magistrato dei Rappresentanti eleggere due altri soggetti per Revisori del reparto, i quali abbiano carico di esaminare e rivedere quanto avranno proposto i Deputati all'Imposizione per riconoscere, che alcuno non sia stato per accidente o sbaglio tassato con proporzione diversa dagli altri senza mescolarsi fuori di questo a fare discussione alcuna né sulla quantità né sulla qualità dell'imposizione, assegnando anche a questi Revisori un breve e discreto termine ad aver compita la loro incumbenza e questo Uffizio partimente di Revisore non si possa rifiutare che con il pagamento di lire cento da percipersi e regolarsi in tutto come si è detto di sopra dei Deputati all'Imposizione.

LV. L'elezione dei suddetti Revisori dovrà farsi partimente col metodo di tratta o partito prescritto di sopra per l'elezione dei Deputati all'Imposizione; ma poiché l'istituzione di questo Uffizio è destinata a dar soddisfazione a tutti i Contribuenti, e precisamente anche a quelli che per mancanza di possesso della sufficiente quantità di beni stabili non fossero abilitati a risiedere nel Magistrato Comunitativo, così Voghiamo che si faccia in ciascuna delle predette Comunità una

borsa a parte che contenga i nomi dei soli possessori di beni stabili situati nel Ferritorio della rispettiva Comunità, senza riguardo alla quantità né estimazione o addestimazione dei medesimi beni, e che da questa borsa si faccia la tratta dei Revisori suddetti rimborsandoli poi volta per volta, acciò la suddetta borsa rimanga sempre intera: e questo metodo di rimborsare volta per volta i nomi estratti vogliamo che si osservi ugualmente in tutte le altre occasioni di tratta.

LVI. E d'iali ai suddetti Revisori precisa incumbenza d'osservare e rivedere non solamente che tutti i Possessori sieno tassati a proporzioni uguali, ma ancora che i beni posseduti dagli ecclesiastici e altri tenuti sin'ora esenti non si sottraggano alla contribuzione facendo di ciò speciale dichiarazione nella loro relazione al Magistrato.

LVII. Compiuta da i Revisori la loro ispezione riferiscano in scritto al Magistrato dei Rappresentanti se l'imposizione sia distribuita con proporzione uguale sopra tutti i contribuenti, ovvero quali errori vi sieno stati ritrovati.

LVIII. Dopo tale relazione il Magistrato approvi la distribuzione dell'imposizione o ne ordini la correzione come convenga e poi la trametta al rispettivo Giudicante acciò faccia pubblicare i tempi e i modi nei quali i Contribuenti dovranno aver pagate le loro rispettive tangenti al Camarlingo della loro Comunità colla pena del dieci per cento più per le somme non pagate nei termini prescritti.

LIX. Il Cancelliere Comunitativo dovrà prestare per servizio dell'Imposizione del Dazio tutta l'opera, e la medesima assistenza a cui è tenuto quando tali imposizioni si fanno per ordine della Camera o del Sopraffindaco e Soprintendente delle Comunità, e dovrà fare tutto ciò che per tale effetto può abbisognare senza nuovo stipendio né emolumento alcuno, fuori che la metà del prodotto ed incassato per le pene dai debitori che non pagheranno in giorno, e che oltre il loro debito pagheranno anche le pene predette; l'altra metà di dette pene elatte che sieno apparterrà al Camarlingo Comunitativo.

LX. Sarà sempre permesso a qualunque de' possessori ed altri Contribuenti di vedere nelle loro Cancellerie Comunitative senza spesa alcuna il libro dell'entrate ed uscite della loro Comunità e tutti i conti che hanno rapporto alla medesima, ma volendo alcuno di essi qualche copia, debba farla o farla fare a sue spese.

LXI. L'elezione del Camarlingo Comunitativo si farà in ciascuna delle predette Comunità dal rispettivo Magistrato del Gonfaloniere e Rappresentanti, e non potrà eleggersi altro che tra le persone capaci di risiedere nel Magistrato medesimo, praticando anche per tale elezione il sopra indicato metodo di estrazione e partito sopra tre polizze o cedole dalla borsa destinata alle estrazioni del Magistrato Comunitativo.

LXII. Non potranno i Camarlinghi così eletti durare nell'Uffizio più di anni tre senza potersi in modo alcuno confermare né eleggere di nuovo l'istesso soggetto, se non dopo che sarà scorso il tempo di sei anni dalla fine del suo Uffizio, e in tutto il resto che concerne gli obblighi del loro impiego ed il peso di dare Mallevadori e le obbligazioni dei Mallevadori i stessi e di chi gli approverà li osservi quanto viene disposto per gli ordini veglianti e quanto in oltre è di ragione comune, purché non sia contrario alle presenti nuove disposizioni. E perciò la riscossione totale delle entrate di qualunque sorta ed elazione di qua-

lunque natura che gli sarà consegnata al principio o nel corso del suo Ufizio ne soliti Dazzaioli, dovrà stare e andare totalmente a suo carico e rischio, e come fuol dirsi s'intenda a lui consegnata in accolto o sia a schiena.

Non viene neppure derogato a ciò che prescrivono gli ordini e istruzioni veglianti al Cancelliere Comunitativo ed ai Ministri tanto superiori che inferiori dell'Ufizio e Tribunale della Camera delle Comunità in Firenze rispetto all'eliger puntualmente quanto è dovuto dai Camarlinghi Comunitativi alla Cassa della Camera predetta che in avvenire si ristingerà alla puntuale rimessa della rassa di Redenzione e sue rate.

LXIII. E se alcuno legittimamente eletto come sopra all'impiego di Camarlingo non lo volesse accettare dovrà pagare alla Cassa della sua Comunità lire cento di rifiuto da andare a beneficio di chi sarà eletto in suo luogo, e così di mano in mano fino a tanto che si trovi chi lo accetti, il quale dovrà godere di tutti i rifiuti antecedenti e perciperne l'importare.

LXIV. Dal medesimo Magistrato del Gonfaloniere e Rappresentanti si dovrà in oltre eleggere in ciascuna delle dette Comunità previa la solita affissione degli Editti per via di legittimo partito tra i Comunitati di qualunque classe e condizione si sieno, un Provveditore delle Strade e fabbriche comunitative secondo l'opportunità trovato il più conveniente tra i Concorrenti a domandare tale impiego, l'Ufizio del quale dovrà durare tre anni col nome di Provveditore di Strade e fabbriche senza poter essere confermato né eletto di nuovo il medesimo soggetto se non dopo il divieto di tre anni, e con quella provvisione che per legittimo partito dal Magistrato predetto gli sarà assegnata da non potersi risquotere per altro se non dopo che abbia finito il suo Ufizio ed ottenutane la quietanza dai Rappresentanti medesimi.

LXV. Sopprimiamo perciò in tutte le predette Comunità l'Ufizio dei Viarj o sieno Deputati di Strade che con questi o con altri nomi avessero fino al presente avuto o esercitare per la Comunità o tutte o parte di quelle incumbenze che per i presenti ordini vengono attribuite e date al nuovo Provveditore di Strade.

LXVI. L'incumbenza di detto Provveditore di Strade sarà di visitare le Strade e le fabbriche Comunitative tanto nelle rispettive Terre e Castelli, quanto nella Campagna della sua Comunità e proporre al suo Magistrato Comunitativo i lavori che occorreranno per mantenere le dette Strade e Fabbriche in buon grado, ed approvati che sieno averà il carico di assistervi e d'invigliare acciocchè vengano eseguiti a dovere. Sarà in oltre sollecito nell'invigliare alla conservazione delle Strade e fabbriche predette dovendo subito seguirà qualche rottura, frana, o altro disordine nelle medesime darne parte in scritto al Magistrato per gli atti della Cancelleria e proporre il conveniente e sollecito riparo.

LXVII. Non potrà perciò dal Camarlingo pagarsi alcuna somma per dipendenza di lavori di Strade e fabbriche pubbliche senza la firma di detto Provveditore e tutto ciò oltre alle altre firme ed autenticità prescritte dagli ordini veglianti per la legittimità dei pagamenti o che fossero prescritte in avvenire dalle Comunità per regola e discarico del Camarlingo.

LXVIII. Alla fine del suo Ufizio consegnerà al suo Successore i recapiti, conti e notizie riguardanti i lavori allora pendenti, e dovrà fare insieme col medesimo una visita alle Strade e fabbriche sottoposte alla sua ispezione, ed il nuovo Provveditore dovrà

dichiarare al vecchio di aver ricevuto il tutto in buon grado, quando così sia, oppure notare quali capi di fabbrica, Strade ec. abbiano bisogno di provvedimento. Fatta questa visita ed atto, il Magistrato potrà dichiarare ben fatto l'Ufizio, e decretare il ben servito al Provveditore che lo avrà terminato, e con questo documento di quietanza, potrà a lui pagarsi legittimamente la provvisione.

LXIX. Per i lavori che occorreranno farsi tanto per il mantenimento che per nuova costruzione nelle strade, fossi, ponti, e fabbriche delle predette Comunità resta affatto proibito il merodo delle comandate, e qualunque altro che in qualche maniera lo somigli, ma dovranno eseguirsi a denari contanti o sia coll'effettivo pagamento di tutte le opere di qualunque sorte si sieno che serviranno ai lavori suddetti e dei materiali che vi possono occorrere.

LXX. Le strade comunitative delle quali viene rispettivamente confidata la libera amministrazione, alle istesse Comunità (escluse affatto le strade Regie) dovranno descriverli come sarà detto qui appresso.

E tutte le spese di strade, ponti, e fabbriche comunitative e tutte le altre spese, le quali fino al presente sono state conosciute come appartenenti al titolo di spese di Vicariato ed Universali, e per conseguenza sono state per la loro tangente imposte e repartite sulle prefate Comunità vengono perpetuamente abolite, con dichiarazione che in parte sono state computate nella rassa di Redenzione e nel resto sono state dotate e calcolate nell'imposizione di altre tasse universali.

LXXI. Sotto nome di Strade Regie si devono intendere e comprendere solamente quelle, che per una sola direzione ed insieme cogli stabilimenti delle poste situate sulle medesime si partono da Firenze cominciando dalle infrastrate porte di detta Città, e indirizzandoli come appresso.

1. Strada Bolognese di posta dalla porta a S. Gallo fino al confine dello Stato Bolognese.
2. Strada Romana di posta dalla porta a S. Piergattolini fino ai confini dello Stato Senese.
3. Strada Pisana di posta dalla porta a S. Fridiano fino a Pisa, e da Pisa fino a Livorno.
4. Strada traversa da Poggibonni per Cambiano fino all'imboccatura dell'istrada Pisana.
5. Strada Aretina di posta dalla porta a S. Niccolò fino al confine dello Stato della Chiesa col Cortonese.
6. Strada Pistojese di posta dalla porta al Prato fino alla porta Fiorentina della Città di Pistoia, e dalla porta al Borgo della detta Città di Pistoia, sempre per la strada nuovamente costrutta fino al confine dello Stato Modanese.
7. Strada da Pistoia a Seravalle, e da Seravalle fin dove sarà determinata in appresso.

Restano però eccettuate dalla soprascripta disposizione quelle porzioni di dette strade Regie, che sono comprese in alcune Terre e Castelli per i quali passano, e tali porzioni dovranno considerarsi a tutti gli effetti come strade comunitative, e stare a carico delle rispettive Comunità, a forma di quanto viene dichiarato nei rispettivi Regolamenti locali.

LXXII. Per strade comunitative dovranno averli e tenerli tutte le altre non dichiarate Regie dalla distinzione sopra indicata, salvo per altro tra le comunitative le altre classazioni e distinzioni che faranno fare qui appresso per determinarne l'amministrazione e la pertinenza.

LXXXIII. Per conoscere l'estensione delle Strade comunicative, alle quali dovranno rispettivamente provvedere le rispettive Comunità, ordiniamo che sieno posti termini e segni stabili al confine di tali strade secondo che il territorio di una Comunità confina col territorio di un'altra.

LXXXIV. Si rimette alla facoltà del Consiglio generale l'abbandonare alcuna delle Strade vecchie quando fosse reputata inutile o l'aprire delle nuove ove il bisogno lo richiegga, e l'allargare le presenti, ed il procurarne la più comoda e vantaggiosa direzione a senso del Consiglio medesimo, purchè in caso di occupamento di suolo o di altro danno sieno risarciti i danneggiati a termini di ragione.

LXXXV. Il Magistrato dei Rappresentanti per mezzo del suo Provveditore di strade, e coll'ajuto del Cancelliere Comunitativo e suoi Ministri dovrà formare un Registro o sia Campione dove sieno descritte tutte le strade comunicative esistenti e situate dentro il Territorio della sua Comunità il mantenimento e riattamento delle quali deve farsi a tutte spese della Comunità medesima, avvertendo che nella formazione di tal Campione non si deve prendere per norma unicamente quello che è stato praticato in passato o si pratica attualmente, ma bensì dovrassi tenere per regola che devono esser riguardate per comunicative ed a carico rispettivo delle Comunità suddette solamente le strade del proprio territorio, cioè:

1. Primieramente tutte le strade, piazze, ponti, e loro annessi esistenti dentro le Terre e Borghi situati nei Territorj delle Comunità soprannominate.
2. Tutte le strade che dalle Terre e Borghi conducono ai confini di una Comunità coll'altra.
3. Tutte quelle strade che rispettivamente conducono da una Chiesa parrocchiale all'altra nell'istesso territorio.
4. Tutte quelle strade che dalle Terre o Borghi conducono alle Chiese dei popoli compresi nell'istessa Comunità.

LXXXVI. Tutti i tronchi di strada che dalle Case dei particolari servono unicamente d'accesso e comunicazione alle strade maestre non dovranno essere riguardati come strade comunicative e ciò solamente all'effetto di gravare la Comunità dal mantenimento di queste strade e non già al fine d'impedirne il libero e pubblico transito, per il che restino sottoposte a quanto è di ragione ed a quanto viene disposto dalle leggi e ordini veglianti in questa materia, non intendendosi neppure fatta innovazione alcuna rispetto alle viottole ed altre strade e passi affatto privati e particolari.

LXXXVII. Nel formare il detto Campione colla regola indicata vi sieno descritte le strade suddette col loro nomi in quanto vi sieno notori e conosciuti sufficientemente a determinarle senza equivoco, e dove tali nomi non fossero sufficienti, si descriva la strada con indicazione del luogo, dove ha il suo principio, dei luoghi dove passa, nominando i fiumi, le Chiese, le fabbriche cospicue o le più note case e possessioni che vi sieno adiacenti, talmente che coll'ajuto di queste indicazioni o di alcuna di esse che possa servire di sufficiente intelligenza, venga a poterli sempre riconoscere di quale strada si tratti nei lavori da farsi.

Viene prescritto al Magistrato e Ministri Comunitativi predetti di far fare tutte le suddette operazioni colla minore spesa possibile e quella modica che vi occorrerà, sia repartita come tutte le altre spese nella medesima forma e metodo prescritto di sopra agli

Articoli XL. e XLII.

LXXXVIII. Eseguito quanto sopra sia presentato il Campione o descrizione di tutte le strade comunicative al rispettivo Giudicante, il quale viene incaricato ora per allora di pubblicare per mezzo di Notificazione come ad ognuno sarà permesso dentro un termine da stabilirsi dall'istesso Giudicante l'aver vista gratis, e prender copia a proprie spese di detta descrizione volendola, e dire quanto gli occorra perentoriamente dentro il detto termine e non più oltre; e spirato il medesimo sia rimesso il Campione suddetto con Decreto del Giudicante alla rispettiva Cancelleria, ed Archivio della Comunità mediante l'opportuna ricevuta del Cancelliere Comunitativo.

LXXXIX. Tutte le strade, ponti, e loro annessi che sino al presente sono state mantenute, rifarcite, e rifatte a spese dei popoli ora costituenti le Comunità suddette, tanto per mezzo delle imposizioni del dazio, che per altro mezzo dovranno in avvenire essere parimente fatte e mantenute a spese delle rispettive Comunità a cui appartengono, e l'importare di tali spese dovrà posarsi sopra i medesimi contribuenti alle altre spese, delle quali generalmente è stato parlato all'Articolo XLII, ma solamente nei modi e termini espressi di sopra agli Articoli LXXXI, LXXXII, LXXXIII, e LXXXIV.

LXXX. Viene generalmente permesso alle Comunità l'aumentare o diminuire i loro Ministri ed impiegati al servizio delle cose comunicative dovendosi fissare e ridurre gli stipendj loro come sarà giudicato opportuno dal Consiglio generale, fermo stante l'obbligo dell'intervento e presenza del Giudicante nei casi di spese straordinarie a forma di quanto è stato ordinato di sopra all'Articolo XXIX.

LXXXI. All'istesso Consiglio generale apparterrà l'elezione e conferma dei Medici e Cerusici tanto attualmente condotti, quanto che in avvenire fossero stabiliti nelle predette Comunità per il loro rispettivo servizio con quelle provvisioni, pesi, ed obblighi che per il Consiglio medesimo saranno loro rispettivamente assegnati o stabiliti o dall'istesso Consiglio secondo l'esigenza dei casi e circostanze variate e riformate.

LXXXII. Dipenderà dal Magistrato Comunitativo, o sia del Gonfaloniere e Rappresentanti il dare istruzioni ai predetti Ministri ed impiegati di sua dipendenza per la buona amministrazione dei loro impieghi, ed il prescrivere ai medesimi i modi e le formalità di renderne conto.

LXXXIII. Le incumbenze delle quali sono stati sin'ad ora incaricati i rispettivi Grascieri locali che restano soppressi, vengono aggregate al Magistrato Comunitativo, il quale dovrà farle esercitare a forma degli ordini con depurare annualmente a questo effetto due de' suoi Residenti.

LXXXIV. Tutti gli impiegati all'attuale Nostro servizio ed insieme descritti a Nostri ruoli con provvisioni ed incumbenze d'impieghi di esercizio continuo saranno dispensati dall'obbligo di risiedere nella Magistratura e nel Consiglio generale, e dall'esercitare le altre cariche ed Uffizj di dette Comunità, e dal pagare conseguentemente la tassa di rifiuto, con dichiarazione espresa che le Magistrature temporanee della Città di Firenze non devono dispensare i Resi-

denzi nelle medesime dall'obbligo di accettare i posti nei Magistrati e Consigli Comunitativi, e gli impieghi stabiliti da presenti Regolamenti né dal pagare la tassa di lire cento in caso di rifiutarsi.

LXXXV. E confermiamo l'esenzione accordata con Motuproprio del dì 5. Aprile 1773. ai possessori in dette Comunità, impiegati al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie o dimoranti nel Regno di Napoli dall'obbligo di accettare ed esercitare gli Uffizj, ed impieghi Comunitativi, e conseguentemente dal pagamento del rifiuto, quanto l'altra consimile concessa con Motuproprio de' 28. Febbraio 1774. a quei possessori che fossero all'attual servizio di S. M. l'Imperatrice Regina Apostolica nostra Augustissima Genitrice.

LXXXVI. Sarà in facoltà de' rispettivi Magistrati il dar divieto dal risiedere nelle loro Magistrature e Consigli generali a tutte quelle persone le quali esercitassero Arti o Mestieri di quelli che spesso dagli antichi Statuti o comunemente sono riputati viliissimi, e non onorati: Volendo che di ciò venga fatta dichiarazione e decreto volta per volta dal rispettivo Magistrato Comunitativo davanti il quale fosse seguita la tratta di alcuna di tali persone.

LXXXVII. Tutte le Cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro le Comunità, Luoghi Pii, e nelle quali difettivamente o indirettamente le dette Comunità e Luoghi Pii avessero interesse di qualunque sorte, dovranno in prima istanza esaminarsi e risolversi nel Tribunale del rispettivo Giudicante, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle sue Sentenze o Decreti, all'Auditore della Camera delle Comunità in Firenze, il quale rispetto agli altri Tribunali di Firenze nelle Cause predette continuerà ad avere la Giurisdizione privativa di cui ha goduto la Camera delle Comunità a forma dell'Editto de' 22. Giugno 1769. e del Motuproprio del dì 14. Maggio 1772.

Ma quando si trattasse di Cause tra una Comunità e l'altra, se ne riserva la cognizione privativa al Giudice della predetta Camera in Firenze in tutti quei casi che prèvie le opportune permisioni si facesse luogo a poter intraprendere simil sorta di Cause.

LXXXVIII. Qualunque disputa o pretensione venisse promossa tra il Magistrato, Consiglio generale, ed altri Corpi Comunitativi o loro Ministri, o impiegati per dipendenza di precedenza, prerogative, e simili, non dovrà farsi ne sostenersi mai a spese della Comunità né degli altri patrimoni o aziende Comunitative, o come tali dipendenti da essa, o ad esse annessi, ma unicamente a spese di chi promuoverà o intenderà tali pretensioni e dispute, e così sia di quelle liti che dalle persone particolari fossero promosse per le suddette Cause contro i Magistrati e Ministri suddetti, le quali perciò in simili casi dovranno farsi a proprie spese di chi sarà residente o impiegato al tempo della contestazione, e saranno tali Cause di privativa cognizione dell'Auditore della Camera di Comunità in Firenze.

LXXXIX. I Nostri beni stabili amministrati dallo Scrittoio delle Nostre Reali Possessioni, quelli del Fisco, quelli della Religione di S. Stefano, ed altri anche più privilegiati e degni di particolar menzione saranno riguardati e trattati per tutti gli effetti voluti dai presenti Regolamenti in quell'istessa forma che viene prescritta per tutti gli altri Possessori di beni compresi ne' Territorj delle sopraddette Comunità, e tutto ciò secondo lo spirito del nostro Motuproprio del dì 18. Marzo 1770. che sottopone i beni suddetti alla contribuzione delle spese Comunitative.

XC. E perchè vogliamo che in avvenire non possano essere allegati privilegi, o concessioni e neppure convenzioni che concludessero esenzioni in tutto o in parte dal contribuire alle spese Comunitative di qualunque sorta, così dichiariamo che tutti i medesimi privilegi, concessioni, o convenzioni si abbiano per annullati pienamente, non solo in vigore della presente Nostra dichiarazione, come ancora perchè per un effetto del presente Regolamento sono stati abbondantemente sgravati i contadini o lavoratori, ed i restanti; onde per quelle porzioni di dazio o imposizioni Comunitative, le quali dovranno porsi sopra i possessori di beni stabili niuno ne possa essere esente, qualunque sia il titolo per cui i beni fossero esenti, privilegiati, non paganti, o affrancati o non soggetti agli altri aggravi imposti sopra tal sorte di beni.

XCI. Quanto ai privilegi accordati ed ammessi, e quelli che a forma degli ordini veglianti saranno da ammettersi ed accordarsi ai Padri de' dodici figliuoli, Vogliamo che rispetto alle contribuzioni delle quali è stato trattato di sopra, e per quelle sole porzioni e titoli stati ammessi sino al presente in simili casi non s'intenda fatta innovazione alcuna, quantunque le contribuzioni sopraenunciate abbiano mutato figura e titoli, purchè l'effetto sia che chi dovesse godere di tale esenzione non venga a risentirne altro profitto e beneficio che quello che ne averebbe risentito sul piede del passato sistema d'Amministrazione e d'imposizione Comunitativa, benchè variato e riformato per i presenti ordini.

XCII. Quanto alle collazioni delle Chiese, e di benefici Ecclesiastici di patronato delle predette Comunità o altri patrimoni o Luoghi Pii Laicali Comunitativi non s'intenda fatta innovazione alcuna, e si osservino le regole e metodi veglianti come neppure rispetto ai Luoghi di Studio, o di pratica, né rispetto agli Spedali e Monti Pii esistenti nelle suddette Comunità.

XCIII. Riserviamo alla Nostra elezione i Cancellieri Comunitativi, e tutti gli altri Ministri che ci piacesse di stabilire nelle Cancellerie per servizio delle medesime Comunità co' i loro rispettivi stipendj, secondo che l'esigera il buon Regolamento delle Cose Comunitative che sarà sempre l'oggetto principale delle Nostre premure.

XCIV. L'istesso determiniamo di tutti i Messa, Cavalieri, ed altri simili Esecutori destinati al servizio dei Tribunali quantunque in passato elezione o conferma di alcuno di essi avesse qualche dipendenza dalle Magistrature Comunitative.

XCV. Vogliamo per altro che tanto i soprannominati Ministri, quanto i suddetti Esecutori, siano ai soliti Sindacati e riportino i soliti beneserviti per parte delle loro rispettive Comunità, e in discarico d'aver prestato il dovuto servizio alle Comunità medesime e Luoghi e Patrimoni Pii Comunitativi in esse compresi.

XCVI. Quelli i quali saranno nelle borse delle Magistrature ed Uffizj delle Comunità, e non abiteranno familiarmente nei rispettivi Territorj delle medesime, onde si trovassero assenti nel tempo di loro estrazione, dovranno con discreto e breve termine essere intimati ad accettarli ed esercitarli, o ad averli risurati, e pagato il rifiuto con comminazione che passato il detto termine sarà proceduto per l'esazione del rifiuto senz'altra formalità né istanza, e secondo il privilegio confermato ed accordato alle Comunità come è detto di sopra all'Articolo XLI.

Dichiarando che dovrà essere sufficiente ad averli per eseguita una tale Notificazione l'esserne stata fatta l'istanza dal Cancelliere al Giudicante, e da questo trasmessa all'intimato per i Canali soliti, notori, e regolari

10
di poste o Procacci del pubblico stabiliti per il recapito delle corrispondenze e lettere.

XCVII. Serva per altro d'istruzione al Cancelliere delle suddette Comunità come all'occasione che vengono estratte o clette persone assenti come sopra, dovrà oltre la Notificazione prescritta di sopra far avvisare anche direttamente e notificare la seguita estrazione ai fattori o altre persone che con altro nome avessero l'amministrazione dei beni per i quali il possessore estratto a qualche Ufficio venisse intimato ad accettarlo ed esercitarlo o a rifiutarlo, esprimendo il Cancelliere che la detta Notificazione viene fatta acciò il principale estratto possa esserne tantopiù presto inteso.

XCVIII. E volendo Noi dare un sollievo e incoraggiamento alle Comunità del Mugello ed altre che hanno sino adesso sofferto il pagamento della tassa per la Fortezza di S. Martino sopprimiamo interamente l'imposizione annua che è stata fin ad ora riscossa, e rispettivamente pagata sotto titolo di tassa della Fortezza di S. Martino, per la qual cosa tutti i Contribuenti alla tassa predetta restano in avvenire sgravati ed assoluti dal pagamento della medesima.

XCIX. Finalmente avvertiamo che per l'avvenire chiunque ricorrerà con suppliche per cagione di denegata, o non bene amministrata giustizia da i Giudici o Tribunali ai quali a forma degli Articoli 87. e 88. viene rimessa la giurisdizione e la facoltà di giudicare nelle materie come sopra individuate, potrà far prevenire tali suppliche alle rispettive Segreterie alle quali appartengono, ma che qualora si tratti di cose che non sieno state precedentemente discusse e giudicate dai rispettivi Giudici e Tribunali suddetti, non avranno altro effetto simili suppliche che quello d'essere rimesse ai detti Giudici o Tribunali ai quali spetta la cognizione degli affari contenuti nelle medesime.

C. Il presente Regolamento generale dovrà avere il suo principio il dì primo Settembre 1774., e dovrà essere osservato insieme col rispettivo regolamento locale in ciascuna delle Comunità del Contado Fiorentino, comprese anche quelle dell'antico Vicariato di San Giovanni del Valdarno di sopra già liberate co' Nostri Motuproprij de' 21. e 28. Dicembre 1772., e de' 18. e 25. Gennaio 1773.

CI. Tale essendo la Nostra Volontà confermiamo in quanto occorra gli Statuti, Riforme, Leggi, Ordini, ed istruzioni veglianti sopra le Comunità del Contado Fiorentino e loro Popoli in tutto ciò che non si trovasse di contrario o diverso a queste nuove disposizioni. Ed Ordiniamo che il Regolamento generale e

gli altri Regolamenti locali, come pure l'annessa Nota delle Comunità contemplare da i presenti ordini, sieno pubblicati ovunque occorra, e incarichiamo l'Auditore della Camera delle Comunità, ed il Senatore Soprasindaco e Soprintendente delle medesime d'invigilare, perchè sieno da farsi quelli ai quali spetta inviolabilmente osservati.

Dato in Firenze questo dì ventitre Maggio Mille settecentosettantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAY.

Nota dei Titoli di spese annuali, ed ordinarie sotto l'immediata Amministrazione delle Comunità del Contado Fiorentino.

Num. I. Tutte le provvisioni, salari, emolumenti, ed incerti, che non sono compresi nella Tassa di redenzione, di cui si parla all' Articolo 38. nel regolamento generale, e più distintamente nei regolamenti locali, e tutti quelli di simil natura che per i tempi fossero legittimamente stabiliti dalle stesse comunità.

II. Tutte le spese di soddisfazione di obblighi fissi, ed annuali, non dovendosi in queste mai comprendere cosa alcuna di quelle comprese nella tassa di redenzione suddetta.

III. Tutte le spese solite conosciute sotto il titolo di offerte.

IV. Parimente le solite spese conosciute sotto il titolo di limosine.

V. Le spese di refarcimento, e mantenimento degli Edifici pubblici.

VI. Le spese di refarcimento, e mantenimento delle vie di Campagna, e delle vie interne delle Terre, e Castelli.

VII. Le solite gravezze di Decima o Estimo per i beni delle Comunità predette e luoghi, e patrimoni per Comunitativi in esse compresi.

VIII. Finalmente le spese che si sogliono riguardare, e classare come spese diverse, e per tali devono essere considerate tutte quelle non referibili ad alcuno dei soprascritti titoli, ma necessarie alla buona Amministrazione Comunitativa, ai termini di buona, e regolare Amministrazione pubblica.